

Atto di indirizzo applicativo per l'istituzione del Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori stranieri non accompagnati

Premessa

Il Piano Sociale Regionale 2007 – 2009 , prevede l' istituzione di un "Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati" in ciascun Ambito Territoriale Sociale della Regione Abruzzo destinato a sostenere le azioni di assistenza svolte istituzionalmente dai Comuni nei confronti dei minori per i quali si rende necessario un allontanamento dalla famiglia naturale e per i minori stranieri non accompagnati ¹ presenti nella Regione Abruzzo.

Il presente atto stabilisce le modalità per la istituzione e la gestione del Fondo da parte degli Enti di Ambito Sociale , i criteri per il riparto e l'assegnazione dei contributi regionali e le modalità per la loro rendicontazione.

1. FINALITA'

L'istituzione del Fondo è finalizzata a sostenere la spesa dei Comuni per i minori allontanati dalla famiglia con provvedimento del Tribunale e/o per i minori stranieri non accompagnati favorendo i processi di presa in carico , protezione e tutela degli stessi.

2. FINANZIAMENTO DEL FONDO

Il Fondo è finanziato annualmente:

1. **da contributi regionali.** La Regione Abruzzo , nell'ambito delle risorse del Fondo Sociale Regionale destinate alle "Azioni di Piano" , provvede ad assegnare annualmente a ciascun Ente di Ambito sociale , con le modalità di seguito specificate , la quota di contributi regionali destinata ad alimentare il Fondo .
2. **dalle risorse proprie dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale.** Gli Enti di ambito sociale annualmente alimentano il Fondo con le risorse dei Comuni , o del Comune , di cui è composto l'Ambito Sociale in ragione di almeno il 20% del contributo regionale assegnato. Per quanto concerne **gli ambiti pluricomunali** , in sede di approvazione del Regolamento di gestione del Fondo possono essere definite quote di compartecipazione al Fondo diverse a seconda della grandezza demografica del Comune.
3. **eventuali risorse aggiuntive.**

3. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO

La gestione del Fondo viene attribuita all'Ente di Ambito Sociale sulla base di un regolamento da adottare in conformità con il presente atto di indirizzo ed, in caso di ambiti pluricomunali, d'intesa con i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale,.

1 I minori stranieri non accompagnati sono quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano

Il Fondo viene utilizzato per far fronte alle seguenti spese sostenute dai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale :

- le spese sostenute per l'inserimento dei minori in strutture residenziali a carattere comunitario autorizzate al funzionamento secondo la normativa vigente ² (Comunità di tipo familiare, Comunità educativa per minori ai sensi del vigente P.S.R.) , alle quali i Comuni sono tenuti per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- le spese sostenute dai Comuni per l'inserimento dei minori in famiglie affidatarie;
- le spese sostenute dai Comuni per assicurare al minore straniero non accompagnato una protezione giuridica e materiale (dalla tutela legale, all'accoglienza in strutture residenziali).

Gli Enti di Ambito Sociale **entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno** presentano alla Regione Abruzzo una istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione delle risorse regionali destinate ad alimentare annualmente il Fondo. L'istanza deve contenere l'indicazione delle somme complessivamente impegnate dall'Ente di Ambito Sociale, se ambito monocomunale, ovvero dai Comuni dell'Ambito Sociale, se ambito pluricomunale per le suddette finalità, al netto di altri contributi pubblici (nazionali, regionali, provinciali) eventualmente già destinati a tale scopo e della eventuale quota di cofinanziamento dagli stessi prevista a carico dei Comuni medesimi , come da schema di domanda allegato.

Al fine di consentire all'Ente di ambito sociale di produrre l'istanza alla Regione , i Comuni **entro il 31 maggio di ciascun anno** inoltrano all'Ente di Ambito Sociale analoga istanza contenente le somme complessivamente impegnate per le suddette finalità, al netto di altri contributi pubblici (nazionali, regionali, provinciali) eventualmente già destinati a tale scopo e della eventuale quota di cofinanziamento dagli stessi prevista a carico dei Comuni medesimi.

Gli Enti di Ambito Sociale provvedono a gestire direttamente il Fondo per le finalità sopra specificate ed in relazione alle richieste che provengono dai Comuni dell'Ambito.

Con il regolamento di gestione del Fondo, l'Ente di Ambito Sociale , stabilisce le modalità di utilizzo dello stesso sulla base dell'analisi dei bisogni dei minori allontanati dalla famiglia e dei minori stranieri non accompagnati presenti nell'ambito e del sistema di offerta dei servizi. Il regolamento dovrà agevolare i Comuni più piccoli e prevedere la destinazione di un quota della dotazione annuale del Fondo per coprire le spese sostenute a favore di ogni famiglia affidataria e per gli interventi di protezione ed assistenza dei minori stranieri non accompagnati .

A tal fine vengono presi in considerazione unicamente gli affidamenti familiari residenziali, diurni o a tempo parziale definiti nell'ambito dell'art. 4 della L. 184/1983, e smi e perfezionati con decreto dell'autorità giudiziaria competente.

Il limite di riferimento del contributo regionale è calcolato secondo il criterio individuato ai sensi dell'art 10 della l.r.15/1989.

Qualora nell'Ambito Territoriale Sociale non fossero in corso affidamenti familiari disposti dall'Autorità giudiziaria ovvero non fossero disposti provvedimenti di protezione in favore di minori stranieri non accompagnati, la quota del Fondo destinata per tali finalità può confluire in quella a sostegno delle spese per l'inserimento in strutture residenziali.

² Le strutture residenziali a carattere comunitario sono quelle individuate ai sensi del D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (recepito dalla G.R. con proprio atto n. 1230 del 12.12.2001 recante "Direttive generali provvisorie in ordine al regime di autorizzazione al funzionamento").

4. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DEL FONDO

Gli Enti di Ambito sociale , entro il 30 giugno di ogni anno, sono tenuti a rendicontare i contributi regionali assegnati mediante inoltro al competente Servizio della Regione della seguente documentazione :

- provvedimento di approvazione formale del rendiconto delle spese effettivamente sostenute sugli impegni indicati nella richiesta di contributo, adottato dal Responsabile dell'Ufficio o del Servizio o, comunque, dall'Organo a ciò preposto, senza necessità di allegare gli atti giustificativi delle spese sostenute;
- prospetto riassuntivo delle spese;
- relazione sui processi di accoglienza attivati dall'ambito territoriale sociale e eventualmente sugli esiti dei processi di istituzionalizzazione o della condizione dei minori che hanno subito un allontanamento e che sono rientrati in famiglia, sulla base delle specifiche indicazioni che verranno concordate con la Regione.

Ai sensi del vigente PSR 2007/2009, "le risorse non utilizzate entro l'anno di riferimento per mancanza di situazioni verificatesi, e già preventivamente impegnate , possono essere utilizzate nel corso dell'anno successivo, previa comunicazione alla Regione in sede di rendicontazione del contributo assegnato".

5. DISPOSIZIONI PER IL PRIMO ANNO DI ATTIVAZIONE DEL FONDO

Per il primo anno di attivazione del Fondo , annualità 2007, gli Enti di Ambito Sociale producono istanza alla Regione entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione sul BURA del presente atto.

L'istanza deve contenere l'indicazione delle somme complessivamente impegnate dall'Ente di Ambito Sociale, se ambito monocomunale, ovvero dai Comuni dell'Ambito Sociale, se ambito pluricomunale per le suddette finalità, al netto di altri contributi pubblici (nazionali, regionali, provinciali) eventualmente già destinati a tale scopo e della eventuale quota di cofinanziamento dagli stessi prevista a carico dei Comuni medesimi.

Gli Enti di Ambito Sociale , nella gestione del Fondo relativa all'annualità 2007 , devono tenere conto del contributo già erogato dalla Regione per il medesimo anno in esecuzione della DGR la deliberazione n. 240 del 19.3.2007, pubblicata sul BURA n.22 ordinario del 18 aprile 2007.

SCHEMA DI DOMANDA

DOMANDA INOLTRATA DALL'ENTE DI AMBITO SOCIALE :

Alla Regione Abruzzo
 Servizio "Servizi Sociali"
 Via Rieti , 45
 65100 PESCARA

OGGETTO: *Richiesta di assegnazione contributo regionale relativo al Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e dei minori stranieri non accompagnati – Anno _____*

Il Sottoscritto _____ (a),

Visto : l "Atto di indirizzo per la istituzione del Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e minori stranieri non accompagnati"

Visti gli atti d'Ufficio,

Sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. che la spesa complessiva da sostenere per l'esercizio finanziario per le finalità istitutive del Fondo e pari ad :

€ _____ , così distinta (€..... per spese di inserimento in strutture residenziali, €.....per sostegno famiglie affidatarie , €.....

per assistenza minori stranieri non accompagnati) ;

2. che l'ammontare complessivo degli ulteriori contributi pubblici (nazionali, regionali , provinciali, ecc.), eventualmente già destinati a tale finalità comprensivi dei cofinanziamenti è :

€ _____ ;

Pertanto, il sottoscritto, in nome e per conto dell'Ente di Ambito Sociale _____,

CHIEDE

L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE PER LE FINALITA' IN OGGETTO SPECIFICATE PER N.____ MINORI OSPITATI PRESSO LA/LE STRUTTURA/E RESIDENZIALE/I DI SEGUITO SPECIFICATA/E:

Denominazione struttura : _____


Sede Struttura : _____

Denominazione struttura : _____

Sede Struttura : _____

E PER IL SOSTEGNO DI N. ... FAMIGLIE AFFIDATARIE.

Il _____



Il (a) _____

Legenda:

- a) Generalità e qualifica del sottoscrittore dell'istanza di contributo.
- b) Inserire l'informazione richiesta per ciascuno dei Comuni dell'associazione.
- c) N.B. l'importo di cui al punto 3) è pari alla differenza tra l'importo di cui al punto 1 e quello di cui al punto 2), se ci sono stati precedenti contributi; l'importo di cui al punto 3 è uguale a quello di cui al punto 1 se non ci sono stati precedenti contributi;
- d) Timbro dell'EAS.